



Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)

del 17 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 2014¹ sulla cittadinanza (LCit),
ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza:

- a. stabilisce le condizioni per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione nonché per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza svizzera da parte della Confederazione;
- b. disciplina le procedure di competenza della Confederazione;
- c. disciplina gli emolumenti per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell'ambito della LCit.

Capitolo 2: Criteri di integrazione e altre condizioni

Sezione 1:

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria
(art. 11 lett. b LCit)

¹ Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se:

- a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;

RS 141.01

¹ RS 141.0; RU 2016 2561

- b. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e
- c. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.

² L'autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che:

- a. il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei; e
- b. il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Art. 3 Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

(art. 11 lett. c, 20 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. e LCit)

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:

- a. terrorismo;
- b. estremismo violento;
- c. criminalità organizzata; oppure
- d. spionaggio.

Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici

(art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit)

¹ Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto:

- a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
- b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
- c. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

² Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:

- a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
- b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
- c. un'interdizione di esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un'espulsione;

- d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
- e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

³ Negli altri casi in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.

⁴ In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.

⁵ In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.

Art. 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale

(art. 12 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. d LCit)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c. l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell'obbligo.

Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche

(art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

² Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:

- a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
- b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale;
- c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure
- d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

³ La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

Art. 7 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 12 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

³ Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell'aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

Art. 8 Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia
(art. 12 cpv. 1 lett. e e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

- a. nell'acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
- b. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione;
- c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
- d. in altre attività propizie all'integrazione in Svizzera.

Art. 9 Considerazione delle circostanze personali
(art. 12 cpv. 2 LCit)

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possi-

bile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Sezione 2: Ulteriori condizioni per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 10 Unione coniugale (art. 21 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a)

¹ L'unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l'intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.

² L'esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e l'unione coniugale continua a sussistere.

³ L'unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione.

Art. 11 Vincoli stretti con la Svizzera (art. 21 cpv. 2 lett. b, 26 cpv. 1 lett. b e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

- a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

Capitolo 3: Procedura di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Sezione 1: Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Competenza
(art. 18 cpv. 2 LCit)

Se durante la procedura il richiedente trasferisce il domicilio in un altro Comune o Cantone, la competenza permane presso l'autorità designata dal Cantone se questa ha già svolto le indagini necessarie all'assicurazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 LCit.

Art. 13 Decisione cantonale di naturalizzazione
(art. 14 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Prima della naturalizzazione, l'autorità cantonale competente consulta nuovamente il sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA.

² Se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

³ Allo scadere della durata di validità dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM purché il richiedente continui ad adempiere le condizioni di naturalizzazione.

⁴ Se, prima di essere naturalizzato, il richiedente non adempie più le condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può stralciare la domanda di naturalizzazione.

Sezione 2: Procedura di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Art. 14 Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno
in Svizzera
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM.

² La SEM verifica che la domanda sia completa e incarica l'autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ Dopo aver ottenuto il rapporto d'indagine la SEM può, all'occorrenza, incaricare l'autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere proprie indagini complementari.

⁴ La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.

Art. 15 Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno all'estero

(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all'estero.

² La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d'indagine alla SEM.

⁴ Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all'occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

⁵ La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Soggiorno

Art. 16 Soggiorno

(art. 33 cpv. 2 LCit)

Il soggiorno all'estero su mandato del datore di lavoro o a scopo di formazione o formazione continua della durata massima di un anno è considerato un'assenza breve dalla Svizzera con l'intenzione di farvi ritorno.

Sezione 2: Rapporti d'indagine

Art. 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria

(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Il rapporto d'indagine è steso dall'autorità competente nel Cantone. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, cittadinanza) del richiedente nonché dati aggiornati riguardanti le condizioni di naturalizzazione, segnatamente:

- il tipo di permesso conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit);
- la durata del soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 LCit);
- l'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4);

- d. il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5);
- e. le competenze linguistiche (art. 6);
- f. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (art. 7);
- g. l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

² Il rapporto d'indagine contiene altresì informazioni sulla familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 2).

³ Qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri di cui agli articoli 6 e 7 in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d'indagine.

⁴ Se due coniugi presentano una domanda di naturalizzazione comune o i figli minorenni sono inclusi nella domanda di naturalizzazione, il rapporto d'indagine riferisce in merito a ciascun richiedente.

Art. 18 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ L'autorità competente nel Cantone redige il rapporto d'indagine come per la naturalizzazione ordinaria (art. 17).

² Il rapporto d'indagine riferisce altresì in merito all'adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione conformemente agli articoli 21–24, 26 e 51 LCit.

Art. 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno all'estero
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Il rapporto d'indagine è steso dalla rappresentanza svizzera. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, cittadinanza) del richiedente e dati aggiornati riguardanti l'adempimento per analogia delle seguenti condizioni per la naturalizzazione:

- a. l'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4);
- b. il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5);
- c. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (art. 7);
- d. l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

² Il rapporto d'indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11) e all'adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata o per la reintegrazione conformemente agli articoli 21 capoverso 2, 26 e 51 LCit.

³ Qualora il richiedente non soddisfi o soddisfi a malapena i criteri d'integrazione di cui agli articoli 7 e 11 capoverso 1 lettera b in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d'indagine.

⁴ Se i figli minorenni sono inclusi nella domanda di naturalizzazione, il rapporto d'indagine riferisce in merito a ciascun richiedente.

Art. 20 Indagini in vista dell'annullamento
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie.

² Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell'interessato. All'occorrenza la SEM può decidere che siano interrogate anche altre persone.

³ L'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM.

⁴ Redige un verbale d'interrogatorio che inoltra alla SEM.

Sezione 3: Obbligo di collaborare

Art. 21

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della LCit. In particolare devono:

- a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione;
- b. comunicare senza indugio all'autorità competente i cambiamenti delle circostanze, intervenuti successivamente, di cui devono sapere che ostano alla naturalizzazione;
- c. nel quadro di una procedura di annullamento, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione.

Sezione 4: Termini procedurali

Art. 22 Termine per lo svolgimento delle indagini
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 34 cpv. 3 LCit)

Se è incaricata di effettuare indagini per valutare se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale di naturalizzazione o la rappresentanza svizzera all'estero invia di norma il proprio rapporto d'indagine entro 12 mesi alla SEM.

Art. 23 Termini per il trattamento presso la SEM

¹ Di norma la SEM decide in merito alla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione entro otto mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda.

² Di norma decide in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine dell'autorità cantonale competente o della rappresentanza svizzera all'estero.

Sezione 5: Emolumenti**Art. 24** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 25 Emolumenti riscossi

(art. 35 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ La SEM riscuote gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione:	
1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni	100
2. coniugi che presentano una domanda comune	150
3. persone che al momento della domanda sono minorenni	50
b. per le decisioni di naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 21 LCit	500
c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni di reintegrazione di persone che:	
1. al momento della domanda sono maggiorenni	500
2. al momento della domanda sono minorenni	250
d. per il rifiuto di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione	300
e. per le decisioni di annullamento della naturalizzazione	500
f. per conferme della cittadinanza svizzera	60

² Per i figli minorenni inclusi nella domanda di naturalizzazione di un genitore, la SEM non riscuote alcun emolumento.

³ Oltre agli emolumenti menzionati nel capoverso 1 lettere b e c, la SEM riscuote gli emolumenti seguenti a favore delle competenti autorità cantionali per le loro attività qui appresso:

² RS 172.041.1

- | | |
|---|----------------|
| | Fr. |
| a. la stesura del rapporto d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio, a seconda del dispendio | al massimo 400 |
| b. il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero | 100 |

Art. 26 Emolumenti delle rappresentanze svizzere all'estero

Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all'estero riscuotono emolumenti secondo l'ordinanza del 7 ottobre 2015³ sugli emolumenti del DFAE.

Art. 27 Incasso
(art. 35 cpv. 3 LCit)

¹ Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

² La SEM riscuote in anticipo i seguenti emolumenti:

- a. l'emolumento per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione;
- b. l'emolumento per le decisioni di naturalizzazione; e
- c. gli emolumenti destinati all'autorità cantonale competente.

³ La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti di cui al capoverso 2. Se il versamento anticipato non è effettuato entro tale termine, la SEM non entra nel merito della domanda di naturalizzazione.

⁴ All'estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gli emolumenti possono essere riscossi in un'altra valuta.

⁵ Il tasso di cambio delle valute di cui al capoverso 4 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 28 Aumento e riduzione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti di cui all'articolo 25 capoversi 1 e 3 possono essere aumentati sino al doppio o ridotti sino alla metà, se il trattamento della domanda richiede un dispendio notevolmente superiore o inferiore alla media.

² Se gli emolumenti sono stati riscossi in anticipo (art. 27 cpv. 2) e successivamente interviene un aumento o una riduzione degli emolumenti, la SEM fattura o rimborsa la differenza al richiedente.

³ RS 191.11

Art. 29 Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera
(art. 40 LCit)

Se l'autorità cantonale riscuote un emolumento per il trattamento di una domanda di svincolo, l'incasso è di sua competenza.

Sezione 6: Revoca

Art. 30 Revoca della cittadinanza
(art. 42 LCit)

¹ Arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera chi:

- a. commette un crimine o un delitto secondo gli articoli 266, 266^{bis}, 272–274, 275, 275^{bis} e 275^{ter} del Codice penale (CP)⁴;
- b. commette un grave crimine nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata;
- c. commette un genocidio (art. 264 CP), un crimine contro l'umanità (art. 264a CP), una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c CP) o un altro crimine di guerra (art. 264d–264h CP);
- d. oltraggia un altro Stato compromettendo in tal modo durevolmente i buoni rapporti della Svizzera con tale Stato (art. 296 CP).

² La revoca presuppone una condanna passata in giudicato. Sono eccezzuati i casi in cui un procedimento penale sarebbe impossibile poiché lo Stato in cui sono stati commessi i reati non ha la volontà o la capacità di portare a termine un procedimento penale o ossequiare una domanda estera di assistenza giudiziaria segnatamente in quanto il sistema giudiziario indipendente nel suo insieme o parte rilevante di esso è incapace di funzionare.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

⁴ RS 311.0

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

17 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 31)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 23 novembre 2005⁵ sulle tasse LCit;
2. l'ordinanza del 20 dicembre 2000⁶ relativa all'introduzione del passaporto 2003.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009⁷ sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 1 numero 4.2.1

4.2.1 domande di naturalizzazione per parere conformemente all'articolo 11 lettera c della legge del 20 giugno 2014⁸ sulla cittadinanza,

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007⁹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 29 cpv. 1

¹ I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 2014¹⁰ sulla cittadinanza (LCit).

⁵ RU 2005 5239

⁶ RU 2001 187, 2003 553

⁷ RS 121.1

⁸ RS 141.0

⁹ RS 142.201

¹⁰ RS 141.0

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹ Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit¹¹) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.

³ Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 36 LCit o revocata in virtù dell'articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStr.

3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹²*Art. 2 lett. a n. 2*

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
2. la legge del 20 giugno 2014¹³ sulla cittadinanza (LCit),

4. Ordinanza del 28 aprile 2004¹⁴ sullo stato civile*Art. 41 lett. e*

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

- e. l'accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del 20 giu. 2014¹⁵ sulla cittadinanza).

5. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁶*Art. 7 cpv. 1 lett. c*

¹ Fedpol può, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell'IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali:

- c. i servizi della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione e per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁷ sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 2014¹⁸ sulla cittadinanza;

¹¹ RS 141.0
¹² RS 142.513
¹³ RS 141.0
¹⁴ RS 211.112.2
¹⁵ RS 141.0
¹⁶ RS 361.2
¹⁷ RS 142.20
¹⁸ RS 141.0

